

È possibile uscire dal labirinto normativo per raggiungere gli obiettivi ?!

Pina Lombardi, Partner Responsabile Dip. Energy, Studio Legale L&B Partners Avvocati Associati

Cristina Martorana, Partner Dipartimento Energy, Legance

Carlo Montella, Co-Founder e Managing Partner, Green Horse Legal Advisory

1. D. Lgs. 199/2021

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. Decreto Red II)».

Articolo 20 (commi di rilievo)

«Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»

Articolo 20 - Commi 1 e 2

Testo precedente all'entrata in vigore dell'art. 5 del DL 63/2014 (i.e., sino al 15 maggio 2024)

- 1 Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8.** In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:
 - a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;
 - b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.



Articolo 20 - Commi 1 e 2

Testo precedente all'entrata in vigore dell'art. 5 del DL 63/2014 (i.e., sino al 15 maggio 2024)

- 2 Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento statistico non può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che effettua il trasferimento.
- 3 Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Articolo 20 – Commi 1 e 2

Testo precedente all'entrata in vigore dell'art. 5 del DL 63/2014 (i.e., sino al 15 maggio 2024)

- 4 Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
- 5 In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.
- 6 Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
- 7 **Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee** all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, **in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.**

Articolo 20 - Commi 1 e 2

Testo precedente all'entrata in vigore dell'art. 5 del DL 63/2014 (i.e., sino al 15 maggio 2024)

- 8 Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo *[in rosso quelle fatte salve dall'art. 5 del DL 63/2024 per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra riportati nelle successive slides]*:
- a i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);
 - b le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

Articolo 20 - Commi 1 e 2

Testo precedente all'entrata in vigore dell'art. 5 del DL 63/2014 (i.e., sino al 15 maggio 2024)

c-bis)

i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1)

i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter)

esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Articolo 20 - Commi 1 e 2

Testo precedente all'entrata in vigore dell'art. 5 del DL 63/2014 (i.e., sino al 15 maggio 2024)

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12 comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

-
2. D. Lgs. n. 199/2021
Art. 18, comma 3

D. Lgs. n. 199/2021

Art. 18, comma 3

A seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale e regionale per l'individuazione di **superfici e aree idonee** ai sensi dell'articolo 20, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono aggiornate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.



3. Articolo 5 (*commi di rilievo*)
DL 63/2024 convertito in L 101/2024
«Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo»

Comma 1

(i.e nuovo comma 1-bis dell'art. 20 D. Lgs. 199/2021, testo in vigore dal 14 luglio 2024)

L'installazione degli **impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti**, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere

a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata,

c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,

c-bis),

c-bis.1) e

c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo.

Il primo periodo non si applica

- > nel caso di **progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile** ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto
- > nonché in caso di **progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
- > ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Comma 2

- > L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.



Comma 2-bis

VS

Codice Civile

- > La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a)***, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni.
- > Alla seconda scadenza del contratto, **salva diversa pattuizione delle parti**, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
- > Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il **diritto di superficie senza determinazione di tempo**, la durata si intende convenuta per sei anni.
- > Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai **contratti non ancora scaduti**, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(stralci dell'Art. 2645-bis):

- > i **contratti preliminari** aventi ad oggetto la conclusione (di contratti costitutivi del diritto di superficie), anche se sottoposti a condizione ... **devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata ...;**
- > la trascrizione del contratto definitivo ..., ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare
- > (...) **gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se** entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, **e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo** o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare

4. Decreto Aree Idonee
(articoli di maggior rilievo)


Decreto MASE 21 giugno 2024 (in Gazz. Uff. 12 luglio 2024, n. 153)
*«Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»*

Articolo 1 (finalità e ambito di applicazione) comma 1

1 Il presente decreto, in attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di:

a) individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche alla luce del pacchetto «Repower UE»;

b) **stabilire principi e criteri omogenei** per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle **aree idonee e non idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), **in linea con il principio della neutralità tecnologica**.



Articolo 1 (finalità e ambito di applicazione) comma 1

- 2 > In esito al processo definitorio di cui al presente decreto, **le regioni**, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, **individuano sul rispettivo territorio**:
- a) **superfici e aree idonee**: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - b) **superfici e aree non idonee**: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) **superfici e aree ordinarie**: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) **aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra**: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Articolo 3 (Modalità di conseguimento degli obiettivi)

1. **Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, le regioni individuano** ai sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, **con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree di cui all'art. 1, comma 2**, secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
3. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le regioni e le province autonome possono concludere fra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è definito lo schema tipo di accordo per il trasferimento statistico.
4. Il trasferimento statistico di cui al comma 3 non deve pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della regione o provincia autonoma che effettua il trasferimento.
5. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna regione o provincia autonoma e la disponibilità effettiva di potenza da trasferire, ovvero da compensare, sono misurati applicando le regole generali di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 199 del 2021.

Articolo 4 comma 3 e Articolo 6 comma 1

- > **Articolo 4, comma 3:** Nei casi di mancata adozione delle leggi di cui all'art. 3 comma 1 o dei provvedimenti di cui all'art. 3 comma 2 o di scostamento negativo dagli obiettivi previsti per l'anno 2026, si applica l'art. 6.
- > **Articolo 6, comma 1:** Decorso infruttuosamente il termine per l'adozione delle leggi regionali e dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei ministri e aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 41, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Articolo 7 *(Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee)*

1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui all'art. 1 e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2, comma 1, **le regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati al presente articolo al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree**, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
2. **Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto:**
 - a) della **massimizzazione delle aree** da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
 - b) della **possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;**
 - c) della **possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;**

Articolo 7 *(Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee)*

3. Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo. **Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**. Nell'applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto.
4. Ai fini dell'individuazione delle superfici e aree idonee le regioni e province autonome possono avvalersi della piattaforma digitale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, le regioni e le province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della cultura, rendono disponibili le informazioni di loro competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della predetta piattaforma.

Articolo 9

(Disposizioni finali e specifiche per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



5. DM 10 settembre 2010
Punto 17 (Aree non idonee) e Allegato 3

Punto 17 (*Aree non idonee*)

> **17.1** Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, **le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3.** L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano **obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.** Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle **incompatibilità** riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

> **17.2.** Le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 244 del 2007, come modificato dall'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole.

> **17.3.** Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del sopraccitato decreto ministeriale le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee nell'ambito dell'atto di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto.

Allegato 3 (Criteri per l'individuazione di aree non idonee)

- > L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. **L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti** tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, **secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri:**
- a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;
 - b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;
 - c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;

Allegato 3 (Criteri per l'individuazione di aree non idonee)

- d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. **L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio.**
- e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;

Allegato 3 (Criteri per l'individuazione di aree non idonee)

- f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:
- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
 - zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
 - zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
 - le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
 - le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;

Allegato 3 (Criteri per l'individuazione di aree non idonee)

- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Bern, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

6. D.g.r. 15 luglio 2024 - n. XII/2781 – pubblicata Bollettino Regionale n. 30 del 22 luglio 2024

Annullamento della d.g.r.1949/2024 recante «Prime indicazioni per l'applicazione dell'allegato 13 del PREAC in merito all'installazione di impianti fotovoltaici al suolo e impianti agrivoltaici nelle aree agricole, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 199/2021»

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 2024 «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili», pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 luglio 2024, n. 153, che stabilisce, in attuazione dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 199/2021, i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC;





Considerato:

- > il complesso panorama normativo nazionale caratterizzato da continue evoluzioni, tantoché il decreto interministeriale è intervenuto solo il 21 giugno 2024, oltre il termine previsto dal d.lgs. 199/2021;
- > l'esigenza di fornire alle Amministrazioni procedenti indicazioni per far fronte alle numerose istanze provenienti da soggetti interessati;
- > Vista altresì la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15 maggio 2024 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (in via di conversione) che, in particolare, all'art. 5 introduce all'art. 20 del d.lgs. 199/2021 il comma 1-bis che regola l'installazione di impianti fotovoltaici al suolo nelle aree classificate agricole dai piani urbanistici;
- > Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di annullare, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della l. 241/1990, la D.G.R. 1949/2024 in modo da allineare la disciplina regionale in materia di installazione di impianti fotovoltaici nelle aree classificate agricole pienamente coerente alle disposizioni contenute nelle norme nazionali

7. Legge Regionale Sardegna 3 luglio 2024, N. 5

In data **4 luglio 2024** è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna la legge Regionale No 5 del 3 luglio 2024 (la "**LRS 5/2024**") dettante Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali.

La LRS 5/2024 è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino e ha determinato una moratoria totale, salvo pochissime e quasi inapplicabili eccezioni, alla realizzazione di nuovi impianti di produzione e di accumulo da fonti rinnovabili su tutto il territorio della Regione Sardegna ed isole minori. Moratoria che si protrarrà fino alla approvazione del **Programma Regionale di Sviluppo (PRS)**, nonché dell'aggiornamento della **Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS)** e della implementazione della normativa sulle aree idonee. Una moratoria totale che non potrà durare più di 18 mesi ma che certamente durerà più del tempo (6 mesi) che le Regioni hanno per legge per implementare il decreto aree idonee.



La moratoria si applica a tutti i procedimenti in corso. Dalle dichiarazioni della Presidente Todde saranno “sospese” (i.e. non potranno dare avvio ai lavori) anche tutte le autorizzazioni già rilasciate almeno fino alla definizione delle aree idonee.

Entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore sarà approvato il disegno di legge regionale volto all’istituzione della Agenzia Regionale per l’energia per l’esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e vendita dell’energia nonché materie connesse alla stessa. Assumiamo che detta nuova autorità diventerà, *ex lege*, il soggetto competente a rilasciare i titoli autorizzativi concernenti gli impianti “energetici”.

Ambito della moratoria 1/2

Come anticipato si tratta di una moratoria totale, riguardante l'intero territorio sardo.

L'articolo 3 della LRD 5/2024 statuisce che, nelle more dell'implementazione del PRS, dell'aggiornamento del SRSvS e della normativa aree idonee, e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi, è vietata la realizzazione di nuovi impianti di produzione e accumulo di energia da fonte rinnovabili nelle:

- > Zone urbanistiche omogenee A (centri storici), B (completamento residenziale), C (espansione residenziale), D (zone industriali e artigianali), E (zone agricole), F (zone turistiche), G (zone destinate a servizi generali) e H (zone di salvaguardia);
- > Aree naturali protette e riserve
- > Zone umide di importanza internazionale, IBA
- > Aree SIC e ZPS
- > Aree incluse in Rete Natura 2000

- > Aree per riproduzione, alimentazione e transito specie faunistiche protette
- > Aree agricole interessate da produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali o comunque di pregio rispetto al contesto paesaggistico
- > Aree caratterizzate da rischio dissesto o rischio idrogeologico perimetrate nei piani PAI
- > Aree che distano meno di 7 km da beni culturali ex art 10 TU Beni culturali o 1500 metri per le isole minori
- > Territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia
- > Territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia
- > Aree montuose per la parte eccedente 1200m
- > Parchi e riserve nazionali e regionali

Ambito della moratoria 2/2

- > Territori di protezione esterna a detti parchi
- > Territori coperti da boschi e foreste ancorché danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincoli di rimboschimento
- > Zone gravata da usi civici
- > Zone di interesse archeologico
- > Fascia costiera
- > Dune e spiagge
- > Aree rocciose e di cresca
- > Grotte e caverne
- > Monumenti naturali
- > Zone umide e laghi naturali

- > Fiumi, torrenti e corsi d'acqua
- > Aree di ulteriore interesse naturalistico
- > Aree che distano meno di 2 km da alberi monumentali
- > Aree caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, compresa la fascia di tutela
- > Centri di antica e prima formazione
- > Aree caratterizzate da insediamenti storici
- > **Aree che distano meno di 7 km da impianti di produzione e accumulo di energia da fonte rinnovabile realizzati o per i quali sia stata prestata istanza di avvio iter autorizzativo alla data di entrata in vigore LRS 5/2024**

La moratoria **NON** si applica:

- > Agli impianti di produzione e accumulo energia da fonte rinnovabile che **non comportano consumo di suolo e limitatamente alle zone omogenee H** (zone di salvaguardia)
- > Interventi di **manutenzione ordinaria o revamping** di impianti di produzione e accumulo energia da fonte rinnovabile
- > Impianti di produzione e accumulo energia da fonte rinnovabile destinati all'**autoconsumo**
- > Impianti di produzione e accumulo energia da fonte rinnovabile ubicati nelle aree libere di lotti già edificati ricadenti in zone urbanistiche omogenee **D (industriali e artigianali)** e **G (destinate a servizi generali)**
- > Impianti di produzione e accumulo energia da fonte rinnovabile previsti all'interno di progetti oggetto il trasporto pubblico sostenibile

- > Impianti di produzione e accumulo energia da fonte rinnovabile integrati all'interno di progetti per la realizzazione di opere pubbliche
- > Impianti agrivoltaici con moduli con **altezza minima da terra di 2.10 metri, tali da garantire la continuità agricola o pastorale o pastorale, purché di dimensione massima di 10 MW e a servizio di aziende condotte da soggetti titolari di qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale operative alla data del 31 dicembre 2018, avanti sede in Sardegna.** In caso di contiguità impianti ogni impresa deve presentare il proprio atto di iscrizione albo per evitare fenomeni di artato frazionamento
- > **NOSTRA AGGIUNTA:** impianti di accumulo *stand alone*

8. Legge regionale 10/05/2024, n. 3 - Friuli-Venezia Giulia
("LRFVG 3/2024")

LRFVG 3/2024

Disposizioni multisetoriali e di semplificazione.

Publicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 8 maggio 2024, n. 19, S.O. 13 maggio 2024, n. 13.
Art. 96 Realizzazione di impianti fotovoltaici.
In vigore dal 14 maggio 2024

- 1 La Regione in attuazione dell'[articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4](#) (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli-Venezia Giulia), e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile approvata con Delib.G.R. 17 febbraio 2023, n. 299, nonché in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e nella normativa dell'Unione europea e statale in materia di energia, persegue l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045, anche mediante la realizzazione sul territorio regionale di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici a terra e flottanti.

LRFVG 3/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

- 2 Si configurano quali aree caratterizzate da **presumibile non idoneità** ai fini della realizzazione degli **impianti fotovoltaici comma 2 [i.e. solo impianti fotovoltaici]**, le seguenti tipologie di aree suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:

A. tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:

1. aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:
 - siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale, naturale riconosciuto dall'UNESCO;
 - aree ricomprese nei programmi "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB);
2. paesaggi rurali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici;
3. aree di notevole interesse culturale individuate ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
4. aree oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 42/2004;
5. aree individuate dal Piano paesaggistico regionale;
6. aree dichiarate di notevole interesse pubblico;
7. aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004;

LRFVG 3/2024

Disposizioni multisetoriali e di semplificazione.

- 2 B. tutela dell'ambiente:
 1. zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
 2. aree incluse nella Rete Natura 2000;
 3. aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;
 4. aree naturali e riserve naturali;
 5. aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
 6. aree caratterizzate da situazioni di dissesto o di rischio idrogeologico individuate negli strumenti di pianificazione di settore;
 7. geositi e geoparchi,

LRFVG 3/2024

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

- ② C. tutela delle attività agricole:
 1. aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e le produzioni tradizionali, limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l' indicazione intendono salvaguardare;
 2. aree agricole di pregio, caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate per continuità ed estensione; contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica;
 3. terreni interessati da coltivazioni biologiche.

LRFVG 3/2024

Disposizioni multisetoriali e di semplificazione.

- 3 Ai fini della valutazione dei progetti di impianti fotovoltaici di cui al comma 1 [i.e. **anche agrivoltaici base e fotovoltaici flottanti oltre che i fotovoltaici**] sono considerati altresì:
- > la localizzazione nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici;
 - > l'estensione della superficie interessata dall'impianto;
 - > la tipologia di impianto;
 - > la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, di ulteriori impianti della stessa tipologia;
 - > la potenza complessiva dell'impianto;
 - > le soluzioni progettuali proposte;
 - > la sostenibilità sotto il profilo ambientale e degli impatti sociali ed economici dell'intervento.

LRFVG 3/2024

Disposizioni multisetoriali e di semplificazione.

- 4 Ai fini della valutazione dei progetti di **impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW** da realizzare nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti:
 - > la realizzazione in forma di impianto agrovoltaico avanzato;
 - > in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la realizzazione in forma di impianto fotovoltaico a terra a condizione che venga asservita all' impianto, mediante vincolo di non costruzione, un'area agricola almeno pari a cinque volte l'area occupata dall' impianto ed entrambe insistano sul territorio dello stesso Comune o di Comuni contermini.

- 5 Ai fini della realizzazione, da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o di coltivatori diretti o di enti pubblici, di impianti di tipo **agrovoltaico e agrovoltaico avanzato**, finalizzati all'autoconsumo o all'inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) non rileva la localizzazione dell'impianto:
 - > nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 3, lettera c), numero 1), per gli impianti, a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche;
 - > nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 3, lettera c), numero 2), a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche.

LRFVG 3/2024

Disposizioni multisetoriali e di semplificazione.

- 6 Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non si applicano:
 - > ai procedimenti autorizzatori avviati alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - > ai procedimenti autorizzatori unici regionali (PAUR) nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia conclusa la **verifica** della completezza della documentazione;
 - > ai procedimenti autorizzatori nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato emesso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale favorevole, di competenza statale.
- 7 Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'[articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#).

-
9. Delibera dell'Assemblea Legislativa 23/05/2023, n. 125 - Emilia-Romagna pubblicata sul Bollettino Regionale N. 149 del 7 giugno 2023 ed attuata con delibera di Giunta pubblicata in data 17 luglio 2024 sul Bollettino Regionale

Delibera dell'Assemblea Legislativa 23/05/2023, n. 125 - Emilia-Romagna

Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023).

RITENUTO PERTANTO che allo scopo di accelerare e promuovere lo sviluppo e la massima diffusione possibile degli impianti fotovoltaici, nelle more dell'approvazione dei suddetti decreti e intese, occorra che la Regione con proprio atto:

- > chiarisca l'attuale e provvisorio assetto dei criteri localizzativi degli **impianti fotovoltaici** in Emilia- Romagna, derivante dalla disciplina regionale vigente, in particolare dalla deliberazione di Assemblea legislativa n. 28 del 2010 recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l' installazione d impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica" e dalle disposizioni in tema di aree idonee contenute nell'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021;
- > precisi che i nuovi criteri localizzativi dettati dalla Regione, così come quelli già dettati dalla deliberazione di Assemblea legislativa n. 28 del 2010 e dalle deliberazioni regionali attuative della stessa (di cui più avanti), **costituiscono una valutazione di primo livello circa l' idoneità o meno alla localizzazione degli impianti fotovoltaici delle diverse aree individuate**, destinata ad orientare e agevolare ma non a vincolare le determinazioni delle amministrazioni competenti alla formazione dei titoli amministrativi relativi ai singoli impianti, e tutto ciò in conformità alle linee guida nazionali tuttora vigenti, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010, nonché alla relativa giurisprudenza costituzionale e amministrativa;

Delibera dell'Assemblea Legislativa 23/05/2023, n. 125 - Emilia-Romagna

RILEVATO che la normativa statale settoriale recentemente entrata in vigore, ed in particolare il d.lgs.n. 199 del 2021 chiarisce che comunque i decreti ministeriali “nella definizione della disciplina inerente le aree idonee (...) tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l' idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.” (comma 3).



Delibera dell'Assemblea Legislativa 23/05/2023, n. 125 - Emilia-Romagna

Di sottoporre all'Assemblea Legislativa la seguente deliberazione:

Di approvare, per le motivazioni esposte in parte narrativa, i seguenti criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici:

1. nella lettera A) dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010 [***i.e. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione quali aree NON idonee***] sono aggiunte le fasce di tutela fluviale di cui all'articolo 17 del Piano Territoriale Paesaggistico regionale (PTPR), fermo restando la disciplina circa l' idoneità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici nelle discariche e nelle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (SII) collocate nei medesimi ambiti, nonché nelle cave dismesse nei limiti di cui al successivo punto 4;
2. nella lettera B) dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010 [***che disciplinava le zone idonee (ammissibili), qualora l'impianto fotovoltaico fosse realizzato da un'impresa agricola con le relative condizioni***]:

2.1 è soppresso il punto B.2. e nei restanti punti sono eliminati i requisiti soggettivi, nonché quelli di potenza massima degli impianti fotovoltaici installabili, ad esclusione del requisito dell'autoconsumo;

Delibera dell'Assemblea Legislativa 23/05/2023, n. 125 - Emilia-Romagna

2.2 fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.3, si specifica che nelle aree agricole considerate idonee *ope legis* di cui **all'art. 20, comma 8, lett. c-ter** del d.lgs. n. 199 del 2021 **gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole**, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella lettera C), punto 1 dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010.

Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche, il sistema di qualità nazionale produzione integrata, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione. Con apposita delibera di Giunta sono specificati i criteri per l'individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni sopra richiamate.

Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l'area agricola interessata diviene idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;

2.3 nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010 [i.e. **occupazione massima impianto 10% area agricola**]. Si conferma, inoltre, che le aree coltivate non occupate dall' impianto fotovoltaico devono essere contigue allo stesso, con la precisazione che tra le aree asservite all' impianto possono essere computate anche le aree non idonee di cui alla lettera A) dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010, che siano destinate all'attività agricola, nonché aree con coltivazioni certificate;

Delibera dell'Assemblea Legislativa 23/05/2023, n. 125 - Emilia-Romagna

- fuori dai casi di cui al precedente punto 2.2., nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate sono ammessi **esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati, rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale purché, in entrambi i casi, la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione, non superi la misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente.** La Giunta regionale, con apposita delibera, sentita la Commissione assembleare competente, può individuare i casi nei quali siano ammesse quote più elevate di aree interessate da impianti agrivoltaici, a seguito del monitoraggio dell'impatto degli impianti realizzati sulle colture, sul risparmio idrico, sulla produttività agricola per le diverse tipologie di colture e sulla continuità delle attività agricole e pastorali delle aziende agricole interessate.

Delibera dell'Assemblea Legislativa 23/05/2023, n. 125 - Emilia-Romagna

Di sottoporre all'Assemblea Legislativa la seguente deliberazione:

di stabilire altresì che il presente provvedimento, approvato nelle more dell'emanazione dei decreti interministeriali che definiranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, trovi applicazione dalla data della sua pubblicazione sul BURERT, fino alla definizione della nuova disciplina per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021;

di prevedere che il presente provvedimento non si applichi, oltre che ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione sul BURERT del presente provvedimento, a quelli che alla medesima data siano stati formalmente avviati, per effetto della presentazione dell'istanza di autorizzazione;

di istituire l'Anagrafe degli impianti fotovoltaici nella quale iscrivere gli impianti che abbiano acquisito un titolo abilitativo e quelli che siano entrati in esercizio, al fine di monitorare l'incidenza degli stessi sulla Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale e il raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili fissata dal *burden sharing*;

di procedere al monitoraggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici. Al raggiungimento dell'incidenza pari all'1% della SAU regionale come da censimento generale dell'agricoltura del 2021, anche tenuto conto degli impianti già installati sul territorio.

10. D.G.R Piemonte e Lazio

D.G.R. Piemonte

- > D.G.R. Piemonte 31 luglio 2023 n. 58-7356 Autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili ex D.Lgs 387/2003 – Aree idonee all'installazione degli impianti ai sensi del D.lgs 199/2021 – Installazione impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, pubblicata sul Bollettino Regionale n. 31 del 3 agosto 2023 e aggiornata in data 8 luglio 2024

D.G.R. Lazio

- > D.G.R. Lazio 12 maggio 2023 n. 171 – Indirizzi transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzativo unico (...) relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale (...)

11. L'Agrivoltaico – esiste una definizione?

L'Agrivoltaico - esiste una definizione?

L'Art. 65, **commi 1-quater** e **1-quinquies**, del D.L. 1/2012 si riferisce agli impianti agrivoltaici come gli impianti che:

- > devono avere **soluzioni integrative innovative** con moduli **sopraelevati** da terra, prevedendo anche la **rotazione dei moduli**, comunque in modo da **non compromettere la continuità delle attività di coltivazione** agricola e pastorale, consentendo anche l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; e
- > allo stesso tempo, devono predisporre **sistemi di monitoraggio**, da attuare sulla base delle **linee guida** adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il GSE, per verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per i diversi tipi di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.



L'Agrivoltaico: la definizione della giurisprudenza

TAR Lecce 12 ottobre 2022 n. 1583:

- ❑ Definizione: Utilizzo ibrido di terreni agricoli, tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, attraverso l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.
- ❑ Rispetto al fotovoltaico classico, “**non di rapporto di *genus a species*** si può parlare [...] ma di progressiva **gemmazione di un istituto nuovo** (l'agrivoltaico), dalla sua casa madre (il fotovoltaico), con conseguente acquisto di una ragione sociale propria”. Essendo (**fotovoltaico e agrivoltaico**) situazioni **non sovrapponibili non possono essere assimilate *quoad effectum***.

TAR Bari 12 dicembre 2022 n. 568:

- ❑ Nel caso di specie, veniva impugnata l'autorizzazione di un impianto fotovoltaico, avente le caratteristiche di un agrivoltaico; tale impugnazione è illegittima in quanto la normativa tecnica a protezione dell'attività agricola e del suolo, asseritamente violata (artt. 4.4.1 PPTR) è inconferente, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici semplici, ma non anche con riferimento agli impianti agrivoltaici, nei termini testé descritti.
- ❑ Dell'analogia *legis* difetta il presupposto della identità dell'elemento che giustifica la disciplina del PPTR del fotovoltaico il pregiudizio per l'attività agricola, della quale, al contrario, nell'agrivoltaico è prevista l'integrazione.

L'Agrivoltaico – Cons. Stato n. 8263/2023

In linea con quanto descritto, il Consiglio di Stato ha statuito che:

«**L'agrivoltaico** è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo "ibrido" di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.

In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva), nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola.

Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola.

Alla luce di quanto osservato, **non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l'agrivoltaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell'agricoltura.**

Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell'agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono.»

L'Agrivoltaico – le Linee Guida Ministeriali 27 giugno 2022

- > Il 27 giugno 2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato le «Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici» anche al fine di dare una definizione normativa a un settore di grande interesse e in crescita («**Linee Guida**»).
- > Le Linee Guida stabiliscono le **caratteristiche** e i **requisiti minimi** che un impianto fotovoltaico deve soddisfare rispettivamente per:
 - > essere **definito agrivoltaico**;
 - > **accedere agli incentivi** di cui all'Art. 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del D.L. 1/2012;
 - > **accedere ai fondi pubblici previsti dal PNRR** approvato nel 2021.
- > Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici forniscono una **definizione di impianto agrivoltaico**:

«Impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione»

Le Linee Guida Ministeriali: requisiti oggettivi (1/4)

Le Linee Guida prevedono **requisiti oggettivi** obbligatori che gli impianti agrivoltaici devono rispettare per rientrare in una delle tre categorie di cui ai precedenti punti i, ii, iii. Solo gli impianti che possono accedere ai fondi PNNR devono possederli tutti.

Ma quali sono questi requisiti?

A. essere progettati e realizzati in modo da consentire l'integrazione dell'attività agricola e della produzione di energia elettrica e migliorare la produttività di entrambe le attività. **Questo requisito mira a evitare l'interruzione delle attività agricole e pastorali e a garantire la produzione agricola.** Per ottenere tali risultati, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- i. una superficie minima deve essere dedicata alla coltivazione (in particolare, **almeno il 70%** della superficie deve essere utilizzata per le attività agricole, in conformità con le Buone Pratiche Agricole).
- ii. è previsto un rapporto massimo tra la superficie dei moduli e la superficie agricola. In particolare, il rapporto tra (i) l'area coperta dai moduli e (ii) l'area totale dell'impianto agrivoltaico (il cosiddetto **LAOR** - "*Land Area Occupation Ratio*") **non deve superare il 40%**;

Le Linee Guida Ministeriali: requisiti oggettivi (2/4)

- B.** essere gestiti garantendo la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettendo la continuità delle attività agricole e pastorali. Questo obiettivo sarà verificato attraverso l'implementazione di un sistema di monitoraggio. Si dovrà quindi realizzare l'effettiva integrazione tra attività agricola e produzione di energia elettrica, valorizzando il potenziale produttivo di entrambe le componenti. In particolare, per raggiungere questo obiettivo, dovranno essere verificati i seguenti aspetti:
- i. la continuità dell'attività agro-pastorale sui terreni oggetto dell'intervento; e
 - ii. la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto a un impianto *standard* e la manutenzione dello stesso;
- C.** adottare soluzioni tecniche integrate innovative con moduli sopraelevati da terra (**1,3 m** nel caso di attività zootecniche e **2,10 m** nel caso di coltivazioni), finalizzate a ottimizzare le prestazioni degli impianti agrivoltaici sia in termini energetici che agricoli;
- D.** essere dotati di un sistema di monitoraggio per verificare l'impatto (i) sul risparmio idrico e (ii) sulla continuità delle attività delle aziende agricole coinvolte. Questa attività può essere svolta attraverso la stesura di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una frequenza prestabilita (ad esempio, su base annuale);

Le Linee Guida Ministeriali: requisiti oggettivi (3/4)

- E. essere dotati di un sistema di monitoraggio che, oltre a soddisfare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici. Al fine di soddisfare tale requisito, dovrà essere implementato il monitoraggio dei seguenti ulteriori parametri:
- i. recupero della fertilità del suolo (recupero di terreni incolti che potrebbero essere restituiti all'attività agricola grazie all'aumento di redditività garantito dagli impianti agrivoltaici);
 - ii. microclima (gli impatti dell'impianto possono essere monitorati sulla base di sensori di temperatura, umidità relativa, irraggiamento e velocità dell'aria posizionati sui moduli fotovoltaici e nell'area immediatamente adiacente); e
 - iii. resilienza ai cambiamenti climatici.

Le Linee Guida Ministeriali: requisiti oggettivi (4/4)

Secondo le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici:

1. per essere qualificato come impianto **Agrivoltaico standard**, l'impianto deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere A, B e D-(ii);
2. per poter beneficiare dei futuri incentivi del GSE, l'impianto deve qualificarsi come il cosiddetto **Agrivoltaico avanzato** soddisfacendo tutti i requisiti oggettivi di cui alle lettere A, B, C e D;
3. un impianto **Agrivoltaico avanzato**, per poter ottenere i fondi del **PNRR**, dovrà rispettare tutti i requisiti, compreso quello di cui alla precedente **lettera E**.



Le Linee Guida Ministeriali: requisiti soggettivi

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, in relazione agli impianti che possono beneficiare dei fondi PNRR, suggeriscono requisiti soggettivi da implementarsi nel Decreto Ministeriale 436/2023. Tali soggetti dovrebbero essere in grado di realizzare, nel modo più compiuto, la produzione combinata di energia e prodotti agricoli. In questo senso, uno o più dei seguenti soggetti possono essere considerati come possibili beneficiari:

- > **azienda agricola** (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli già di sua proprietà;
- > **associazione temporanea di imprese** (cosiddetta «ATI») formata da aziende del settore energetico e da una o più aziende agricole che, attraverso uno specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

GRAZIE
